



Comune di Assago

Città Metropolitana di Milano

Prot. 16958

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER LA 1^ VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ASSAGO (MI) RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO ESISTENTE

ai sensi dell'art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Vista la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Vista la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico.

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. "Legge per il governo del territorio" e ss.mm.ii., con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Vista la legge regionale n. 4 del 13/3/2012 che obbliga le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole alla verifica di assoggettabilità a VAS.

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Visti gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto che la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3836 del 25 luglio 2012 ha approvato l'allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

Vista la Deliberazione GC n. 169 del 22 dicembre 2015 con cui è stato dato avvio al procedimento per la formazione della Variante al P.G.T. relativa al comparto produttivo secondario esistente e per la verifica di assoggettabilità alla VAS e, contestualmente, sono state individuate l'autorità competente per la VAS e l'autorità procedente rispettivamente nel Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica e Ambiente e nella Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e Cultura.

Preso atto che in data 8 gennaio 2016 l'autorità procedente ha provveduto alla pubblicizzazione dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e di formazione della variante al PGT relativa al comparto produttivo secondario esistente tramite avviso pubblico e relativa diffusione dello stesso mediante affissione di manifesti nel territorio comunale, trasmissione ai Comuni confinanti, Città Metropolitana, Regione Lombardia e pubblicazione:

- sul quotidiano Avvenire – Edizione Lombardia
- sul sito web istituzionale dell'Ente;
- sul sito web SIVAS di Regione Lombardia.

Considerato che fino al 22.02.2016 chiunque aveva interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, poteva presentare istanze, suggerimenti e proposte;

Dato atto che in data 15.02.2016 prot. 3368 sono pervenute alcune proposte da parte di: PD Partito Democratico - Circolo "Nelsen Mandela";

Considerato che con Deliberazione GC n. 104 del 22.06.2016 l'Amministrazione Comunale ha preso atto del Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso, in data 21.06.2016 prot. 13501, dal professionista all'uopo incaricato arch. Fabrizio Ottolini.

Considerato che con Determinazione n. 439 del 24.06.2016 l'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione come di seguito elencati:

Soggetti competenti in materia ambientale

- ARPA
- ATS
- Parco Agricolo Sud Milano
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
- CAP Holding S.p.A - Amiacque Srl

Enti territorialmente interessati

- Regione Lombardia
- Città Metropolitana di Milano
- Comuni confinanti (Buccinasco, Zibido San Giacomo, Rozzano, Milano)
- Autorità di Bacino del fiume PO

Considerato che in data 28.06.2016 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web del Comune di Assago il Rapporto Ambientale Preliminare e che il relativo avviso, anch'esso pubblicato sul sito web comunale, è stato affisso nel territorio comunale.

Dato atto che fino al 28.07.2016 potevano essere trasmessi suggerimenti e proposte.

Considerato che, con nota trasmessa via pec in data 28.06.2016 agli enti territorialmente interessati e ai soggetti competenti in materia ambientale come sopra elencati è stato trasmesso il rapporto Ambientale Preliminare, l'avviso di deposito ed è stata convocata per il giorno 29 luglio 2016 alle ore 9,30 la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante di cui si tratta.

Dato atto che in data 29 luglio 2016 alle ore 9,30 si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante di cui si tratta alla quale non ha partecipato alcun ente interessato né soggetti competenti in materia ambientale che, entro la data del 28 luglio 2016, sono pervenute le osservazioni seguenti e che, sino alla data odierna, non ne sono comunque pervenute altre:

- parere **ARPA**, in data 22.07.2016 prot 15723;
- parere **ATS Città Metropolitana di Milano**, in data 26.07.2016 prot. 15889;
- parere **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, in data 27.07.2016 prot. 15923;
- parere **Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Milano**, in data 27.07.2016 prot. 15969;
- parere **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi**, in data 27.07.2016 prot. 15961.

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e visto l'esito della Conferenza di Verifica del 29 luglio 2016.

Visti:

- il parere **ARPA**, in data 22.07.2016 prot 15723 agli atti;
- il parere **ATS Città Metropolitana di Milano**, in data 26.07.2016 prot. 15889 agli atti;
- il parere **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, in data 27.07.2016 prot. 15923 agli atti;
- il parere **Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Milano**, in data 27.07.2016 prot. 15969 agli atti;
- il parere **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi**, in data 27.07.2016 prot. 15961 agli atti.

Valutato che l'ARPA - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, in merito agli effetti sull'ambiente della Variante Parziale al PGT vigente per il comparto produttivo secondario esistente:

- 1) indicando le possibili problematiche ambientali relative alla Variante (emissioni in atmosfera, consumo di acqua, produzione di rifiuti, consumi energetici, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, determinati dal traffico attratto e dall'esercizio di attività) non considera il fatto che la Variante non introduce nuove funzioni rispetto a quelle già previste dal PGT (e già valutate dalla VAS del RA allegato al PGT vigente) in quanto le attività commerciali sono già ammesse dal vigente PGT e la Variante renderà solo possibile insediare attività che singolarmente potranno avere superfici di vendita maggiori a quelle oggi ammesse dal PGT, per categorie commerciali più ampie. E, sul punto, è verosimile ipotizzare che il semplice passaggio da una categoria commerciale all'altra non genererà uno scostamento significativo delle componenti ambientali indicate. La somma delle superfici commerciali insediabili resta, però, sostanzialmente inalterata, sia nella configurazione di Variante sia in quella del PGT vigente, trattandosi, in questo caso, prevalentemente del riutilizzo o della riconversione di edifici esistenti (residuano, infatti, tre aree sole libere di limitata estensione, di cui due di proprietà comunale). Senza considerare

che, in alcuni casi, la trasformazione da produttivo a commerciale potrebbe generare, addirittura, una diminuzione delle pressioni ambientali riferibili alle componenti segnalate (consumo di acqua ed emissioni legate al ciclo produttivo, traffico di mezzi pesanti, produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani, ecc...);

- 2) indicando la necessità di valutare gli effetti della Variante sulla classificazione acustica, non considera quanto già evidenziato al punto precedente, ovvero che le funzioni Commerciali possono già attualmente insediarsi nelle aree che saranno interessate dalla Variante, che non genera, quindi, ulteriori necessità di verifica rispetto a quanto già analizzato in sede di redazione del PGT vigente;
- 3) indica una serie di comportamenti progettuali (relativamente ad Aria e Clima, Acqua, Suolo, Flora e Fauna, Rifiuti, Ciclo del Prodotto, Inquinamento acustico, Inquinamento elettromagnetico, inquinamento luminoso) che non sono connessi all'oggetto specifico della Variante, ma che costituiscono già prassi progettuale, anche indotta dall'ordinamento normativo o regolamentare in vigore;
- 4) indica la necessità di un obbligo di verifica di eventuali effetti molesti che costituiscono un obbligo, se previste all'interno del quadro normativo vigente, per le funzioni commerciali che già possono insediarsi in virtù della norma di PGT vigente.

Valutato che l'ATS Città Metropolitana di Milano, in merito agli effetti sull'ambiente della Variante Parziale al PGT, chiede che siano rispettate le norme in materia di inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale, già normate dal PGT vigente e non oggetto di Variante.

Valutato che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per i temi di propria competenza, esprime parere favorevole alla esclusione della VAS.

Valutato che la Città Metropolitana di Milano - Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, in merito agli effetti sull'ambiente della Variante Parziale al PGT:

- 1) chiede di esplicitare se la Variante, oltre al Piano delle regole, inciderà anche su Ambiti di trasformazione del DdP, e che tale pronuncia, da parte dell'Autorità Competente, oltre che esplicita è anche automatica, in quanto il DdP del PGT di Assago non prevede Ambiti di Trasformazione;
- 2) nel riepilogare la natura e la connotazione delle medie superfici di vendita (differenti da quelle delle grandi superfici di vendita) richiama, in modo implicito, l'assetto normativo (nazionale e regionale) in vigore che è già recepito dal PGT vigente e che quindi non occorre procedere ad ulteriori specificazioni in sede di Variante parziale;
- 3) che i richiami all'attenzione per la caratterizzazione architettonica degli edifici verso un'edilizia ecosostenibile e alla minimizzazione dell'impermeabilizzazione dei suoli, pur costituendo un utile riferimento e un obiettivo condivisibile, non sono direttamente pertinenti alla Variante, che non muta le modalità di insediamento già oggi in vigore e ritenute sostenibili dal Rapporto Ambientale di Vas del PGT vigente.

Valutato che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in merito agli effetti sull'ambiente della Variante Parziale al PGT, non ritiene di esprimere alcuna osservazione in merito.

Per tutto quanto sopra esposto

DECRETANO

- 1) di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, come specificati nella D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836, parere motivato di **NON assoggettabilità alla VAS** della 1^ Variante al PGT vigente relativa al comparto produttivo secondario esistente.
- 2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati.
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web SIVAS e sul sito del Comune di Assago.


Assago, 12 agosto 2016

L'Autorità Competente per la VAS

Responsabile Area Edilizia

Pubblica e Ambiente

ing. Daniele Antolini



L'Autorità Procedente per la VAS

Responsabile Area Gestione

del Territorio e Cultura

dott. arch. Viviana Seveso

